

1. **Titolo della proposta:** Libere utilizzazioni
2. **Nomi dei proponenti:** Altroconsumo/Istituto per le politiche dell'innovazione.
3. **Pillar di riferimento:** Mercato Unico Digitale
4. **individuazione e analisi di bisogni e requisiti:**

Le tecnologie digitale e telematica consentono agli utenti e consumatori di accedere al patrimonio culturale globale, di condividere le proprie e le altrui creazioni intellettuali e di prendere parte al processo creativo con modalità e secondo dinamiche sconosciute sino a qualche decennio fa.

In tale contesto la disciplina sul diritto d'autore la cui ratio ultima è proprio quella di promuovere lo sviluppo culturale e massimizzare la diffusione delle opere dell'ingegno non può costituire come, per contro, sta accadendo un elemento di ostacolo ai processi di sviluppo e creazione culturale.

E', d'altra parte, evidente che proprio le caratteristiche delle nuove tecnologie dell'informazione se da un lato espongono le opere protette da diritti d'autore ad un rischio di utilizzazione abusiva e non autorizzata più elevato che in passato, dall'altro, consentono, almeno in potenza, di abbattere radicalmente tale rischio ed anzi di precludere ogni forma di circolazione dei contenuti non espressamente autorizzata dal titolare dei diritti benché, sin qui, di frequente, tollerata perché non lesiva dei diritti d'autore del titolare e non in contrasto con l'utilizzo commerciale dell'opera stessa.

Si tratta di un fenomeno che costituisce la più naturale conseguenza dei processi di informatizzazione dell'enforcement dei diritti d'autore per effetto dei quali ogni forma di utilizzo non autorizzata di un'opera viene automaticamente preclusa, a prescindere dalla sua effettiva lesività per i diritti del titolare e/o, più in generale, per il mercato di riferimento.

Esempi di tale preoccupante fenomeno sono rappresentati dai più evoluti sistemi di gestione dei contenuti utilizzati dalle piattaforme user generated content (es: Video Id), dai meccanismi di filtraggio dei contenuti che si vanno diffondendo anche in ambito europeo nonché da talune recenti decisioni dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle quali si è ritenuto di porre a carico degli intermediari della comunicazione obblighi connessi all'impedimento di comunicazioni elettroniche generalizzati e tali da precludere la circolazione, in qualsiasi forma e contesto, di taluni contenuti digitali.

In tale contesto è evidente l'esigenza di ripensare il sistema delle c.d. libere utilizzazioni ovvero eccezioni ai diritti d'autore del titolare necessarie a garantire, nel sistema della legge sul diritto d'autore e nelle dinamiche di circolazione delle opere, il contemperamento tra i diritti del singolo e l'interesse della collettività all'accesso ed alla diffusione dei prodotti culturali.

Si tratta di una questione che coinvolge trasversalmente gli interessi di un'ampia gamma di *stakeholders*: i titolari dei diritti d'autore, gli utenti e consumatori di contenuti digitali e gli intermediari della comunicazione solo per citare i principali.

5. Considerazioni e osservazioni.

La materia delle c.d. libere utilizzazioni rappresenta, proprio perché crocevia di una pluralità di interessi riconducibili a stakeholders diversi, materia complessa nella quale il legislatore ha, sin qui, scelto di procedere con interventi settoriali e di basso profilo.

E', tuttavia, fuor di dubbio che sia ormai necessario un intervento strutturale di alto profilo che valga a consentire al Sistema Paese di cogliere le straordinarie opportunità in termini culturali ed economici che la circolazione dei contenuti digitali rende, oggi, accessibili agli autori, ai fruitori di contenuti e, soprattutto al mondo della ricerca ed a quello della piccola e media impresa.

Il principio guida che dovrebbe ispirare l'intervento in materia dovrebbe muovere dal presupposto secondo il quale, nell'Era dell'accesso come l'ha definita Jeremy Rifkin, la più parte delle

nostre esperienze di vita (personale, professionale, imprenditoriale e politica) hanno, in misura crescente, per presupposto l'accesso ad un contenuto digitale con l'ovvia conseguenza che maggiori sono le possibilità ed opportunità di accesso e più intensa e produttiva diviene l'esperienza personale, professionale, imprenditoriale e politica di ciascuno.

A ciò occorre aggiungere che, a differenza di quanto sin qui accaduto in quella che si potrebbe definire l'Era del possesso, l'accesso da parte di un membro della collettività ad un contenuto digitale non è esclusivo così come, invece, ieri accadeva per il possesso, fisico, del contenuto medesimo.

Le nuove tecnologie, infatti, abilitano e rendono naturali forme di accesso ai contenuti concorrenziali per effetto delle quali l'accesso da parte di un singolo ad un contenuto non preclude né ad altri singoli di accedervi attraverso la medesima dinamica né al creatore del contenuto medesimo di disporne secondo il modello di business eventualmente prescelto.

In tale contesto, dunque, potrebbe agevolmente – almeno sotto il profilo dell'equilibrio e della sostenibilità della soluzione da elaborare – individuarsi una soluzione per effetto della quale ferma restando la tutela dei diritti d'autore dei singoli rispetto ad ogni eventuale violazione, la collettività, possa entro taluni limiti, utilizzare gli altrui contenuti digitali all'unica condizione che tale forma di utilizzo non sia concorrenziale rispetto ad altre effettive o potenziali forme di utilizzo commerciale del contenuto e, dunque, tale da ledere effettivamente il modello di business utilizzato dal titolare dei diritti per la messa in circolazione della propria opera.

Tale approccio, peraltro, varrebbe, finalmente, a rendere sostenibile il sistema dell'*enforcement* dei diritti d'autore perché ne confinerebbe l'utilizzo alle sole ipotesi di reale lesione di un interesse economico rilevante e, soprattutto, ne fonderebbe il ricorso su un nuovo "patto sociale" tra titolari dei diritti, Stato ed utenti e fruitori: nessun sistema di enforcement sin qui sperimentato, infatti, ha, sin qui, prodotto il risultato sperato in quanto è completamente mancata la condivisione degli obiettivi da parte della collettività di riferimento che ha, spesso, avvertito come innaturale la qualificazione di talune condotte diffuse quali illeciti e/o violazioni suscettibili di dar luogo a risposte sanzionatorie di rilevante entità.

Sotto il profilo più strettamente giuridico la proposta ha solide basi tanto nel nostro Ordinamento che nel framework normativo europeo ed internazionale.

La necessità di equilibrare le prerogative dell'autore con gli interessi della collettività, infatti, trova il suo fondamento in diritti costituzionalmente protetti, quali il diritto personale di libertà e dignità umana (artt. 3 e 15 Cost.), il diritto alla cultura e alla ricerca scientifica e tecnica (artt. 9 e 33 Cost.), il diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), il diritto alla libera iniziativa economica (art. 41 Cost.), il diritto alla proprietà privata (art. 42 Cost.), solo per citare gli esempi più rilevanti e, sembra fuor di dubbio che le libere utilizzazioni sono una via per raggiungere tale equilibrio.

Gli interessi che sono tutelati dal diritto d'autore e dalle utilizzazioni libere devono essere protetti come diritti fondamentali e, pertanto, in uno Stato regolato da una costituzione rispettosa del cittadino, devono coesistere con la tutela degli altri diritti parimenti fondamentali secondo un ordinato modello di valori, equilibrato e aperto, che per sua stessa natura deve mantenersi sempre adeguato alle specifiche condizioni socio-culturali di convivenza del proprio tempo.

La direttiva UE 29/2001, d'altra parte, ai considerando 17 e 18 prevede che "Soprattutto alla luce delle esigenze che derivano dal digitale, è necessario garantire che le società di gestione collettiva dei diritti raggiungano un livello di razionalizzazione e di trasparenza più elevato per ciò che riguarda il rispetto delle regole della concorrenza". A tal fine la "direttiva lascia impregiudicate le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, in vigore negli Stati membri".

6. Proposta di intervento.

Si formulano qui di seguito alcune proposte di intervento sulla legge sul diritto d'autore (L. 633 del 21 aprile 1941):

(a) Prevedere che "Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico

l'inserimento, nei repertori e nei cataloghi delle biblioteche e videoteche accessibili tramite rete pubblica, di parti non essenziali dell'opera, purché effettuato nell'ambito dell'attività di valorizzazione al solo scopo di migliorarne la descrizione e la segnalazione né il caricamento su piattaforme di condivisione di contenuti audiovisivi di parti non essenziali di un'opera cinematografica, musicale o televisiva per scopi di informazione, critica, cronaca o satira”;

(b) Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste, giornali o siti internet pubblici e privati se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

(c) Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, dovrebbero essere libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e altri materiali protetti allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, di parodia, caricatura e pastiche, di discussione, e sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore.

2. In ogni caso dovrebbero essere liberi, per finalità di critica o di rassegna, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, che siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico. Il riassunto, la citazione o la riproduzione dovrebbero essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

(d) Occorrerebbe prevedere che le libere utilizzazioni di cui alla lettera (c) non possano essere impedito per contratto né attraverso l'apposizione all'opera di misure tecnologiche di protezione.